

REGOLAMENTO (CEE) N. 615/86 DELLA COMMISSIONE**del 28 febbraio 1986****che stabilisce le modalità d'applicazione dei contingenti applicabili in Portogallo per taluni prodotti del settore delle carni suine provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 495/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa i contingenti iniziali applicabili nel 1986 in Portogallo per taluni prodotti del settore delle carni suine in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che, ai fini della corretta gestione del contingente, è opportuno abbinare alla domanda di autorizzazione d'importazione il deposito di una cauzione;

considerando che è opportuno disporre che il Portogallo comunichi alla Commissione informazioni relativamente all'applicazione dei contingenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 495/86, che fissa per il 1986 i contingenti iniziali applicabili in Portogallo per taluni prodotti del settore delle carni suine in pro-

venienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

Articolo 2

1. Le autorità portoghesi rilasciano le autorizzazioni d'importazione in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili tra i richiedenti.

2. Le domande di autorizzazione d'importazione sono abbinare al deposito di una cauzione. Quest'ultima verrà svincolata, alle condizioni definite dalle autorità portoghesi, non appena concluse le operazioni d'importazione.

Articolo 3

1. Le autorità portoghesi comunicano alla Commissione le misure da esse adottate ai fini dell'applicazione dell'articolo 2.

2. Entro e non oltre il 15 di ogni mese, esse trasmettono le seguenti informazioni in merito a ciascuno dei prodotti per i quali nel corso del mese precedente sono state rilasciate autorizzazioni d'importazione:

- i quantitativi che formano oggetto delle autorizzazioni d'importazione rilasciate, ripartiti per paese di provenienza;
- i quantitativi importati, ripartiti per paese di provenienza.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESEN
Vicepresidente

(1) GU n. L 54 dell' 1. 3. 1986, pag. 34.